



CIRCOLARE INFORMATIVA: FEBBRAIO 2019

CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI

La principale novità introdotta dal D.L. 119/2018 in materia di adempimenti telematici **prevede dal 1° luglio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate**, tramite un apposito registratore telematico, con una diversa distinzione sulla partenza a seconda del volume d'affari:

- contribuenti con ricavi sopra 400.000 euro: obbligo dei corrispettivi elettronici **dal 1° luglio 2019**;
- contribuenti con ricavi sotto 400.000 euro: obbligo corrispettivi **da gennaio 2020**.

La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha apportato modifiche al credito d'imposta per ammodernamento dei registratori di cassa introdotto dal collegato fiscale. In particolare, con il D.L.119/2018 è stato previsto un **piccolo contributo da attribuire a quei soggetti che si adopereranno nel 2019 e 2020 per far sì che i propri registratori di cassa siano idonei a poter memorizzare e trasmettere i corrispettivi** all'Amministrazione finanziaria.

Il contributo previsto, sotto forma di credito d'imposta, è pari al **50% della spesa sostenuta** per l'acquisto di uno strumento nuovo, con un **tetto massimo di 250 euro**; in caso di modifica ad uno strumento già nella disponibilità del contribuente, il contributo massimo riconosciuto è pari a 50 euro per ogni strumento.

| TIPOLOGIA DI SPESA | CONTRIBUTO RICONOSCIUTO | LIMITE MASSIMO CONTRIBUTO |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Acquisto registratore telematico | 50% della spesa sostenuta | 250 € |
| Adattamento vecchio registratore | | 50 € |

Il decreto aveva inoltre previsto, che il **contributo fosse anticipato dal fornitore** sotto forma di sconto sul prezzo praticato **ed a questo rimborsato** sotto forma di credito d'imposta di pari importo. L'intervento posto in essere dalla Legge di Bilancio 2019 prevede invece che il **credito d'imposta venga riconosciuto direttamente al contribuente che dovrà sostenere la spesa per l'adeguamento dei registratori di cassa**.



EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA A SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Dal 2019 è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate mensilmente i dati delle fatture emesse / ricevute da operatori non residenti. È possibile, al fine di evitare tale adempimento emettendo la fattura in formato elettronico anche nei confronti di tali soggetti con invio allo SDI e provvedendo ad inviare a questi ultimi la fattura cartacea / in formato pdf.

Il comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 introduce l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse / ricevute a / da operatori non residenti (c.d. "spesometro estero"). Il predetto obbligo non sussiste per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero sono state emesse / ricevute fatture elettroniche.

A tal fine nel Provvedimento 30.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che quale Codice destinatario va indicato il **codice convenzionale "XXXXXXX"**. Si ricorda che per le fatture verso privati italiani b2c è "0000000" L'emissione della fattura elettronica a soggetti esteri come sopra accennato e l'invio della stessa al Sdi consente all'emittente di evitare l'invio della predetta comunicazione (spesometro mensile) all'Agenzia. Al cliente estero la fattura sarà inviata, come di consueto, in formato cartaceo / pdf.

ARTIGIANI ED EMISSIONE DI RICEVUTA FISCALE

Un artigiano che fa manutenzioni / riparazioni a privati è solito emettere fattura o ricevuta fiscale

Merita rammentare che, con riferimento alle attività di commercio al minuto / assimilate di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, l'obbligo di emissione della fattura è subordinata alla richiesta da parte del cliente all'atto dell'ultimazione dell'operazione / incasso del corrispettivo.

L'introduzione, a decorrere dall'1.1.2019, dell'emissione della fattura in modalità elettronica non fa sorgere nuovi e ulteriori obblighi in capo ai soggetti passivi. Di conseguenza l'artigiano in esame potrà continuare a rilasciare ai propri clienti privati la ricevuta fiscale (cartacea).

Si evidenzia però che, a decorrere **dall'1.7.2019 / 1.1.2020** (vedi articolo pag. 1 relativo all'obbligo dei corrispettivi telematici) ,a carico dei soggetti che emettono scontrini / ricevute fiscali è **previsto l'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica** dei corrispettivi (comprese le ricevute fiscali) all'Agenzia delle Entrate.



È SOGGETTA AD IVA L'ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS)

- Art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72
- Risposta Interpello Agenzia Entrate 3.12.2018, n. 90

Come noto, alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie è applicabile il regime di esenzione IVA.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha specificato che tale esenzione non può essere applicata alle prestazioni degli operatori socio sanitari (OSS) che offrono servizi di assistenza sanitaria a domicilio, in quanto tale attività non può essere qualificata "professione sanitaria".

MANCATO RICEVIMENTO DI UNA FATTURA ELETTRONICA

Autofattura denuncia - mancato ricevimento di una fattura di acquisto entro 4 mesi dalla prestazione ovvero dal pagamento.

Se dopo 4 mesi dal compimento di una operazione rilevante ai fini Iva (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997) non si riceve la relativa fattura si rende necessario emettere autofattura e trasmetterla allo Sdi (codice TD20) compilando le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

La trasmissione dell'autofattura allo Sdi sostituisce l'obbligo di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'ufficio territorialmente competente. Nel caso in cui si riceva una fattura irregolare la tempistica di invio allo Sdi è di 30 giorni.



RIFORMA DEL FALLIMENTO E OBBLIGO REVISORE LEGALE PER SRL E SOCIETA COOPERATIVE

Riforma fallimento, il testo del **codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** è stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019**.

Le novità introdotte dal **Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019** entreranno in vigore tra 18 mesi e nello specifico il **15 agosto 2020**, salvo anticipo per alcune delle misure introdotte.

Le **SRL e le cooperative già costituite** avranno tempo **nove mesi per la modifica agli statuti**, misura necessaria per recepire le modifiche relative all'obbligo di nomina del sindaco o del revisore secondo i nuovi limiti disegnati dalla revisione dell'**articolo 2477 del Codice Civile**.

Le novità contenute nella riforma coinvolgeranno in maniera diretta le **SRL** che, dopo le modifiche introdotte all'**articolo 2477 del Codice Civile** relativo all'obbligo di nomina del collegio sindacale e alla revisione legale dei conti, dovranno **modificare statuti o atti costitutivi** entro il termine di nove mesi qualora gli stessi non prevedano l'organo di controllo.

Intervenendo sull'articolo 2477 del Codice Civile, viene previsto che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;**
 - **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;**
 - **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

L'**obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore** cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.